

CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI soc. coop. con sede in Via Malavolti n.33 - 41122 Modena, Registro delle Imprese di Modena, codice fiscale e P.IVA: 00916510365, CCIAA di Modena R.E.A. n.194.860, Albo Società Cooperative n.A102908 per la sezione Cooperative a mutualità prevalente categoria "Altre Cooperative"

Spett. le **XXX**

Via XXX – XXX

Modena, li XXX/ XXX/2018

RACCOMANDATA a mezzo pec

Prot. n. XXX / Lav. XXX/SG/fv

OGGETTO: Lettera di assegnazione lavori – (Gara XXX) – OGGETTO: XXX. APPALTANTE: XXX.

CIG: XXX

CUP: XXX

Importo a base d'asta: € XXX= di cui € XXX per oneri per la sicurezza

Offerta in ribasso: -XXX% € XXX=

Importo netto dei lavori: € XXX= (XXX/XXX euro)

Siamo formalmente a comunicarvi che,

XXX a seguito dell'aggiudicazione definitiva del XXX prot. n. XXX, per la quale è in corso di stipula contratto di appalto afferente la gara summenzionata tra lo scrivente Consorzio e l'Ente Appaltante (IN CASO DI CONTRATTO DI APPALTO NON ANCORA STIPULATO TRA STAZIONE APPALTANTE E CME), **PER I CONTRATTI PUBBLICI**

XXX a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto relativo ai lavori di cui all'oggetto, sottoscritto tra lo scrivente Consorzio e il committente in data XXX Rep. n. XXX **PER I CONTRATTI PRIVATI** ,

i lavori di cui all'oggetto vengono assegnati alla Vostra impresa, come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 502 del 03/11/2016. L'importo presunto dei lavori deve intendersi IVA esclusa, salvo conguaglio in più o in meno a fine lavoro in base a regolare contabilità lavori. La presente lettera di assegnazione lavori:

- recepisce e conferma ogni patto e condizione da Voi sottoscritto col "Mandato di partecipazione alla gara" citata in oggetto;
- XXX (DA INSERIRE SOLO SE C'E' CONTRATTO DI APPALTO FIRMATO) recepisce il contenuto del contratto di appalto afferente la gara summenzionata e siglato dallo scrivente Consorzio con l'Ente Appaltante gli effetti tutti del quale si rifletteranno sulla sfera giuridica dell'impresa assegnataria;

- è sottoscritta nel pieno rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno vigenti del CME soc. coop., documenti di cui siete a perfetta conoscenza e che qui vengono integralmente richiamati;
- è inoltre regolamentata dalle seguenti

C O N D I Z I O N I :

1) Copia della presente dovrà essere restituita debitamente sottoscritta per accettazione al Consorzio; a seguito di detta sottoscrizione la Vostra impresa si assumerà l'obbligo della perfetta e completa esecuzione dei lavori di cui sopra con la organizzazione dei mezzi necessari, a proprio esclusivo rischio, intendendosi a voi trasferiti tutti indistintamente gli obblighi, oneri e diritti del Contratto d'Appalto tra il CME e l'appaltante.

2) L'impresa assegnataria dà anzi qui espressamente atto di ben conoscere le clausole e condizioni tutte del XXX lavoro/ XXX contratto di appalto sopracitato, e ritiene fin d'ora sollevato il CME da ogni onere, obbligo e responsabilità al riguardo anche per quanto previsto dagli articoli 1667 e seguenti del Codice Civile. L'impresa assegnataria si dichiara a perfetta conoscenza che il CME soc. coop. è dotato di un sistema di compliance 231 avendo adottato un modello ex art. 6 D. Lgs. 231/01 e s.m.i. controllato da un Organismo di Vigilanza monocratico nonché da Sistema di Gestione per la Qualità *Integrata* certificato conforme alle NORME UNI EN ISO 9001 – 14001 – BS OHSAS 18001. Nel caso l'impresa assegnataria non sia dotata di proprio sistema di qualità conforme alle NORME UNI EN ISO 9001 – 14001 - BS OHSAS 18001, la stessa si impegna ad attuare quanto previsto dal Sistema Qualità *integrata* CME, compresa la compilazione e sottoscrizione della modulistica e inclusi i resoconti finali risultanti dall'applicazione dei piani di commessa, *ovvero a sottostare ai controlli operativi a titolo di Verifica Ispettiva Interna da parte del personale qualificato di CME.*

L'impresa assegnataria si dichiara a perfetta conoscenza che il CME soc. coop. è dotato di Sistema di Gestione della responsabilità sociale SA 8000:2014.

3) Con l'assegnazione dei lavori di cui all'oggetto l'impresa assegnataria si impegna a fornire al CME, prima dell'inizio dei lavori e fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e collaudo la documentazione comprovante la propria regolarità contributiva (INPS, INAIL e Cassa Edile) e retributiva e si obbliga in particolare, fra l'altro:

- a) a contribuire con le proprie strutture tecniche alla perfetta esecuzione dei lavori;
- b) ad approvvigionarsi, in tutta autonomia e con le sole proprie risorse finanziarie, di tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori con la presente assegnati, intrattenendo direttamente i rapporti con i fornitori dalla medesima scelti;
- c) ad eseguire la contabilità lavori in contraddittorio con la direzione lavori;
- d) a seguire tutti i rapporti con la direzione lavori per l'appianamento delle questioni di lavoro;
- e) a dare inizio ai lavori il giorno prefissato dal contratto;

f) ad ultimare i lavori entro i limiti contrattuali;

g) ad eseguire i lavori assegnati a perfetta regola d'arte ed in conformità agli elaborati progettuali esecutivi ed alle istruzioni impartite dalla D.L.;

h) ad impegnare il personale dipendente, i propri soci o collaboratori famigliari in perfetta regola con le disposizioni di legge vigenti per il collocamento e con gli istituti previdenziali ed assicurativi;

i) a non subappaltare e non cedere comunque a terzi o cottimisti le opere in oggetto senza la preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante e del CME. E' consentito, previo opportuni accordi con il CME assegnare singole lavorazioni specializzate ad altri associati al CME o a ditte regolarmente iscritte alla CCIAA e con dipendenti in regola agli effetti dei contributi previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edili, tenuto conto del rigoroso rispetto della normativa in vigore per l'antimafia.

In particolare sarà cura dell' impresa:

- fornire tempestivamente al CME tutta la documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione al subappalto, che dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori al Committente ed al Direttore dei Lavori. **Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, clausola con la quale si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalla L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;**

- installare il cartello di cantiere ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento alla circolare Ministero LL.PP. n.1729/UL dell'1.6.90 e almeno 2 cartelli che pubblicizzino il CME così come deliberato dal CdA n. 435 del 05/11/2009 e dal CdA n. 438 del 19/03/10; tali cartelli dovranno avere dimensione massima di circa 3 m. X 1,5 m. e dovranno essere posizionati in posizioni ben visibili. Tutti i costi dovranno essere a carico dei soci e per i cantieri con importo contrattuale inferiore a € 300.000,00 la decisione se installarli o meno potrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico;

- predisporre e/o rispettare il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e coordinarlo con quello e fra quelli delle eventuali imprese subappaltatrici così come previsto dalla normativa vigente;

- rispettare quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), il Regolamento DPR n.207/10 e s.m.i., le linee guida e circolari e le norme del settore;

l) a produrre idonea documentazione scritta per il caso di ritardo nell'inizio dei lavori o per qualsiasi forzata sospensione degli stessi;

m) a versare al CME la quota contributiva di servizio stabilita nel **XXX3,50% (XXX Tre virgola cinquanta per cento)** a cui si aggiunge il rimborso della **polizza assicurativa "CAR"** che dovrà prevedere anche adeguata copertura contro i rischi di incendio e scoppio e, per i lavori per cui è prevista per legge o venga richiesta dal committente, **POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA**. Questi ultimi costi non verranno applicati se il socio esibirà proprie polizze assicurative a copertura del la-

voro assegnato, come da delibere in vigore e Regolamento Interno, su tutti i lavori previsti e in aggiunta come da contabilità degli stessi;

n) a versare al CME un contributo fisso ed invariabile all'attività del Consorzio stesso, pari allo 0,30% che si andrà ad aggiungere alla quota contributiva di servizio, di cui alla precedente lettera m);

o) a contrarre assicurazione per responsabilità civile verso terzi per tutti i danni che con la lavorazione del cantiere potessero causarsi a terze persone o a cose, e provvedere ad adeguata copertura assicurativa per il caso di infortuni sul lavoro di dipendenti dell'impresa assegnataria e per quanto concerne il diritto di rivalsa INAIL e per quanto riguarda i maggiori danni patrimoniali e morali rivendicati dall'infortunato;

p) a riconoscere che le polizze e le fidejussioni bancarie e/o assicurative costituite dal CME all'appaltante, a termini di legge, per le garanzie dei lavori o anticipazioni di cui al presente contratto, sono costituite per conto del socio stesso e che pertanto i costi di dette polizze e/o fidejussioni saranno addebitati interamente al socio assegnatario; in caso di rivalsa, per qualsiasi motivo, da parte delle compagnie di assicurazione o delle banche, il socio si obbliga a corrispondere al CME le somme rivalse dalle assicurazioni o dagli istituti di credito;

q) a fornire al CME, nel caso in cui venga richiesta l'anticipazione contrattuale, una adeguata controgaranzia bancaria o assicurativa a prima richiesta, secondo uno schema di gradimento di CME, sugli importi oggetto di anticipo contrattuale, così come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 513 del 22/01/2018. Per ottenere l'anticipazione contrattuale il socio potrà emettere adeguata garanzia direttamente alla stazione appaltante quando quest'ultima la accetti oppure il socio potrà obbligarsi assieme a CME, ove ciò sia possibile salvo diversa determinazione della Presidenza per particolari casi.

In caso di comprovato Vs. inadempimento ad uno qualsiasi dei predetti obblighi, Vi sarà applicata dal CME una penale nella misura che sarà deliberata dal Consiglio d'Amministrazione del CME stesso. La mancata osservanza degli obblighi previsti a carico dell'impresa assegnataria dal presente articolo, potrà altresì comportare, anche ai sensi dell'art.12 del vigente Regolamento Interno, l'applicazione, nei confronti dell'impresa assegnataria inadempiente, dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art.21 di detto Regolamento.

In particolare è facoltà unilaterale del CME notificare la risoluzione di diritto della presente lettera di assegnazione lavoro a mezzo di lettera raccomandata, indirizzata al domicilio dell'impresa assegnataria, o tramite pec:

- nel caso in cui l'impresa in indirizzo manifesti negligenza o insufficienza dei mezzi d'opera e personale che, a giudizio del CME non consenta una sollecita ed ordinata esecuzione dei lavori;

- nel caso in cui l'impresa assegnataria avesse accumulato un ritardo pregiudizievole ad essa imputabile durante lo svolgimento dei lavori, rispetto ai tempi intermedi e di ultimazione lavori concordati con il CME;

- nel caso in cui l'impresa assegnataria non ottemperasse ai propri obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali;
- nel caso in cui l'impresa assegnataria ritardasse per più di dieci giorni il pagamento ai lavoratori dipendenti delle retribuzioni maturate o non provvedesse tempestivamente al versamento, agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi dei contributi loro spettanti, per Legge o per Contratto collettivo, sulle retribuzioni medesime;
- nel caso in cui l'impresa assegnataria non rispetti i programmi di lavoro concordati;
- nel caso in cui l'impresa assegnataria non provveda al pagamento alle imprese subaffidatarie, nei tempi concordati tra le parti stesse, anche nel caso in cui queste ultime operino attraverso società consortili costituite dai soci assegnatari;
- nel caso in cui i lavori non siano eseguiti a perfetta regola d'arte in attesa della definizione delle responsabilità e della quantificazione di eventuali danni;
- nel caso in cui l'impresa assegnataria abbia inoltrato domanda di amministrazione controllata;
- nel caso di richiesta di concordato;
- nel caso di fallimento;
- NEL CASO DI CESSIONE, VENDITA, TRASFERIMENTO O AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA;
- **nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalla L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.**

Nei suddetti casi la presente lettera di assegnazione lavori dovrà intendersi risolta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c., dovendosi intendere le suddette clausole quali clausole risolutive espresse. Ove il CME intenda avvalersi delle presenti clausole ed intenda conseguentemente risolvere la presente lettera di assegnazione lavori, potrà del tutto legittimamente, ed a proprio insindacabile giudizio, affidare ad altra impresa l'esecuzione delle opere e dei lavori oggetto della presente lettera di assegnazione ed avrà la facoltà di congelare qualsiasi pagamento dovuto all'impresa inadempiente. La liquidazione di quanto dovuto per i lavori eseguiti, verrà computato alla chiusura della contabilità finale e dopo che sarà stato ottenuto il saldo di ogni avere da parte del CME in riferimento ai lavori ed alle opere oggetto della presente lettera di assegnazione. Il pagamento all'impresa assegnataria dell'importo corrispondente ai lavori dalla stessa eseguiti, verrà effettuato previa detrazione degli importi a titolo di penale e di danni che il CME dovesse sopportare, nei rapporti con il proprio committente-appaltante, a causa delle inadempienze dell'impresa assegnataria. L'eventuale compensazione di cui sopra potrà essere operata anche trattenendo quelle somme a titolo di penale, di danni e di maggiori oneri in genere da crediti maturati dall'impresa assegnataria nei confronti del CME in relazione a lavori eseguiti in cantieri diversi da quello in cui si sia proceduto all'allontanamento. Fermo restando quanto tutto sopra convenuto, resteranno in ogni caso a carico dell'impresa assegnataria tutti quegli oneri, danni e penali causati da un suo negligente comportamento. In caso di avvenuta risoluzione della

lettera di assegnazione lavori ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui sopra, ove entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del CME all'impresa assegnataria di un tale fatto, quest'ultima non provveda a liberare il cantiere da tutte le proprie attrezzature, materiali e quant'altro impiegato e presente nello stesso al fine dell'esecuzione delle opere e dei lavori, le parti espressamente convengono che lo sgombero del cantiere possa essere fatto, nei tempi ritenuti più opportuni, direttamente dal CME o da altra impresa dallo stesso designata, e che tutte le relative spese, nessuna esclusa ed eccettuata, vengano accolte all'impresa assegnataria.

4) L'impresa assegnataria è altresì obbligata a comunicare tempestivamente in forma scritta al Consorzio:

- gli inconvenienti o difficoltà di qualsiasi genere e specie che impediscono od ostacolano la regolare esecuzione dei lavori;
- cause di ritardo per l'inizio e/o l'ultimazione dei lavori;
- eventuali varianti o aggiunte o pretese in corso d'opera attendendo al riguardo espressa autorizzazione ad eseguire le stesse dal Consorzio facoltato a concordarne i corrispettivi e modalità di pagamento;
- eventuali rilevi o addebiti mossi dalla D.L., ribadendo che la responsabilità dei rapporti con la D.L., e della corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti è a carico del socio assegnatario del lavoro, e pertanto i tecnici, o i legali rappresentanti, del CME sottoscrivono i relativi documenti su espressa indicazione del socio;
- contestazioni sollevate o verbali comunicati dall'Ispettorato del Lavoro od altri organi competenti in materia;
- deficienze gravi o pericolose di impalcature od opere provvisorie approntate dall'appaltatore e di cui l'assegnataria sia costretta e/o autorizzata a servirsi;
- eventuali infortuni accaduti a propri dipendenti, soci o collaboratori.

In caso di comprovato Vs. inadempimento ad uno qualsiasi dei predetti obblighi, Vi sarà applicata dal CME una penale nella misura che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

5) Fermo ed impregiudicato il diritto del CME di applicare le penalità di cui sopra, l'inosservanza di taluno degli obblighi elencati ai precedenti punti nn. 3 e 4 può comportare, secondo la gravità del caso, e con giudizio discrezionale e motivato dal Consorzio, la revoca della assegnazione dei lavori a tutti gli effetti di legge. In tal caso il lavoro verrà assegnato ad altra impresa designata dal Consorzio secondo i criteri dallo stesso ritenuti più opportuni, e verrà bloccato ogni pagamento. La liquidazione di quanto dovuto per i lavori eseguiti verrà computato alla chiusura della contabilità generale con l'appaltante, e dopo che sarà stato ottenuto il saldo di ogni onere da parte del Consorzio per il lavoro svolto. In tal caso verrà liquidato all'impresa assegnataria cui sono stati revocati i lavori, l'importo corrispondente a quanto effettivamente dalla stessa eseguito, detratte eventuali penali e danni che il CME dovesse sopportare per l'inadempienza dell'impresa assegnataria stessa, nonché gli eventuali ulteriori costi sopportati dal Consorzio causa la sostituzione dell'originale impresa assegnataria per

l'ultimazione dei lavori. Nel caso in cui i crediti maturati dall'impresa assegnataria in relazione al cantiere concernente i lavori revocati, non fossero capienti in relazione alle somme dovute a titolo di penale, danni e maggiori costi ed oneri, il CME potrà detrarre dette somme dai crediti comunque vantati nei suoi confronti dall'impresa assegnataria in relazione a lavori svolti su altri cantieri. Onde rendere possibile un controllo serio sulla corretta esecuzione dei disposti contrattuali, persone delegate dal Consiglio di Amministrazione del CME potranno in qualunque momento controllare lo stato dei lavori, la regolarità delle assunzioni dei dipendenti, il puntuale pagamento dei salari e stipendi, nonché delle prestazioni assicurative, previdenziali e fiscali e dei fornitori. Il Consorzio è fin da ora facoltato a partecipare poi alle operazioni di collaudo. Tutto ciò nell'ambito dei rapporti interni regolati dallo Statuto, dal Regolamento Interno o da delibere in vigore prese dagli organi dirigenti del CME. Danni e spese per vizi e difetti dell'opera, suo rifacimento e danni inerenti e conseguenti fanno carico esclusivamente e per intero all'impresa assegnataria con esclusione del Consorzio da qualsiasi gravame e responsabilità al riguardo. Nel caso che le controversie insorte con l'appaltante sfociassero in iniziative giudiziarie, l'impresa assegnataria riconosce fin d'ora al Consorzio il diritto di gestione della relativa causa, con oneri e spese, però, a proprio esclusivo carico.

6) Agendo il CME come consorzio per l'acquisizione lavori in nome proprio e per conto degli associati, tutti gli oneri, gli obblighi, le penalità, le condizioni accessorie, nessuna esclusa, indicati sul contratto d'appalto tra il CME e l'appaltante del lavoro, sul capitolato speciale d'appalto, disegni, con la direzione lavori, sono trasmessi alle medesime condizioni all'impresa assegnataria dei lavori, senza che da parte di questa possano essere sollevate eccezioni o riserve. Anche in caso di insolvenza o ritardo dell'appaltante ogni onere resterà a carico dell'impresa assegnataria, compreso le spese vive di gara e l'eventuale spesa di registrazione del contratto con l'appaltante. Oltre a detti costi "vivi" verrà addebitato all'impresa assegnataria un "costo fisso di gara", come da delibera del CdA n. 502 del 03/11/2016, che varierà a seconda della complessità della gara stessa dai 100 ai 200 euro.

7) I pagamenti saranno fatti tramite il Consorzio CME come previsto nel contratto d'appalto con l'appaltante **30 (trenta)** giorni dopo che il CME li abbia materialmente incassati. Si precisa che per giorno di incasso materiale per il CME si intende il giorno in cui il Consorzio riceve valuta dalla propria banca. Anche nel caso di lungaggini burocratiche o ritardi dovuti a problemi finanziari di qualsiasi natura, non potrà essere invocata eccezione alcuna per anticipare il pagamento da parte del CME rispetto ai tempi di pagamento dell'appaltante. La aliquota IVA sarà quella prevista dalle vigenti leggi ed espressamente richiesta dall'appaltante del lavoro. Dai suddetti pagamenti saranno trattenute le spese di qualsiasi tipo fatturate al socio in base al vigente Statuto, Regolamento Interno e deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione del CME legalmente adottate. Prima di ogni pagamento l'impresa assegnataria del lavoro si obbliga a presentare al CME i seguenti documenti:

- copia del DURC in corso di validità;

- dichiarazione attestante la regolarità retributiva nei confronti di tutti i lavoratori impiegati nel cantiere, con allegato l'elenco dei lavoratori impiegati;

Nel caso in cui siano stati richiesti subappalti l'impresa assegnataria del lavoro si obbliga a presentare al CME, prima di ogni pagamento i seguenti documenti relativi alla/e impresa/e subappaltatrice/i:

- copia del DURC in corso di validità;

- dichiarazione attestante la regolarità retributiva nei confronti di tutti i lavoratori impiegati nel cantiere con allegato l'elenco dei lavoratori impiegati;

- dichiarazione dell'impresa/e subappaltatrice/i, o documentazione, comprovante l'avvenuto pagamento.

La mancata consegna di tali documenti, ovvero l'inadempienza anche parziale dei versamenti contributivi, autorizzano il CME al blocco dei pagamenti.

L'impresa assegnataria non potrà effettuare cessioni di crediti senza la **preventiva e formale** accettazione da parte del CME. Si precisa che gli importi incassati dal CME durante il corso delle lavorazioni e che vengono versati all'impresa assegnataria sono da considerarsi pagamenti in acconto per le prestazioni, mentre il credito reale esigibile da parte dell'impresa assegnataria matura in modo certo e definitivo solo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.

Durante l'esecuzione della commessa sulle somme incassate il CME tratterrà in percentuale una somma a garanzia pari a quella che il CME ha rilasciato in sede di stipula del contratto di appalto sotto forma di fidejussione bancaria e assicurativa (cauzione definitiva). Tali somme verranno pagate al socio assegnatario con l'approvazione del certificato di collaudo e regolare esecuzione e contestuale restituzione della fidejussione/polizza rilasciata dal CME a favore del Committente, così come previsto dalle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 445 del 22/02/2011 e n. 457 del 11/04/2012.

Nel caso in cui le stazioni appaltanti richiedano al CME in fase di approvazione del collaudo o in fase di emissione del Certificato di regolare esecuzione una fidejussione per la rata di saldo, il socio dovrà presentare al CME una fidejussione bancaria o assicurativa a prima chiamata, rilasciata da un istituto di gradimento di CME per poter incassare. In caso contrario dette somme resteranno depositate presso il CME per il periodo previsto dalla legge.

8) In base all'art. 89 del D. LGS 81/08 e s.m.i. l'impresa affidataria è l'impresa XXX che accetta con la sottoscrizione della presente lettera di assegnazione lavori tale incarico. L'impresa esecutrice XXX dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti per assumere tale ruolo.

In caso di ATI con CME capogruppo , l'impresa assegnataria è responsabile del coordinamento anche in materia di sicurezza sul lavoro di tutte le imprese presenti in cantiere.

9) La registrazione della presente lettera d'assegnazione avverrà solamente in caso d'uso a spese della parte che con il suo comportamento renderà necessaria la registrazione. In ogni caso la registrazione deve avvenire a taxa fissa in base al D.P.R. n.131 del 25.4.1986 e successive aggiunte e modifiche, trattandosi di prestazione di servizio soggetta ad IVA.

10) Sono a carico dell'impresa assegnataria tutti gli oneri e obblighi relativi alla prevenzione infortuni ed attrezzatura tutta di cantiere. Il Consorzio è pertanto rilevato da ogni responsabilità e gravame per quanto riguarda in modo specifico la sicurezza del luogo di lavoro e la integrità fisica degli operai, degli addetti in genere, dei terzi. L'impresa assegnataria, nella persona del suo legale rappresentante/procuratore, si impegna ad espletare tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori, sia per quanto concerne gli obblighi in capo all'impresa assegnataria stessa, sia per quanto di competenza di eventuali subappaltatori e/o fornitori presenti in cantiere. Ai fini della qualificazione, di cui all'art. 86 comma 8 del DPR 207/10 e s.m.i. l'importo dei lavori in oggetto viene attribuito al CME.

11) Il CME addebiterà all'impresa assegnataria i costi di funzionamento dell'ufficio tecnico relativi ai servizi prestati per risolvere inconvenienti o difficoltà di qualsiasi genere e specie che impediscano od ostacolino la regolare esecuzione del lavoro. La stima di detti costi sarà di volta in volta stabilita, in modo discrezionale dai legali rappresentanti del CME, come da Delibera del CdA n.502 del 03/11/2016.

12) L'impresa assegnataria dichiara di essere stata edotta e per l'effetto di rispettare, e dichiara di impegnarsi a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico di CME ed il Modello di Organizzazione e Gestione previsti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. come riportati in <http://www.cmeconsorzio.it> e messi a disposizione dell'Impresa assegnataria, previa richiesta. La violazione delle regole previste da detti documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

L'impresa assegnataria manleva CME fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del citato Codice Etico, del MOG e degli ulteriori protocolli preventivi da parte dell'Impresa o del suo personale apicale o sottoposto o subfornitori.

L'Impresa assegnataria si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di CME all'indirizzo e-mail: odv.231@cmeconsorzio.it eventuali casi di violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo secondo le modalità previste dal Modello 231/2001 riportato nel sito come prima citato. Qualora l'Impresa assegnataria (o il suo personale apicale o sottoposto o subfornitori), violi le norme previste dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i., il CME potrà risolvere la presente lettera di assegnazione lavori con semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC o Raccomandata a.r.. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione. In siffatta ultima ipotesi, CME potrà, inoltre, agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e/o patendi.

13) L'impresa assegnataria si impegna a rispettare e far rispettare ai propri aventi causa eventuali protocolli di integrità e/o legalità sottoscritti tra CME e la stazione appaltante. L'impresa assegnataria si impegna inoltre a riportare detta previsione negli eventuali subcontratti da essa sottoscritti.

Letto, firmato e sottoscritto.

L'impresa assegnataria (TIMBRO E FIRMA)

Il Consorzio CME

Il firmatario dell'impresa assegnataria della presente lettera d'assegnazione dichiara di aver preso attentamente visione di quanto contenuto nella stessa ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 8) 10), si dichiara d'accordo, accetta il loro contenuto e dichiara espressamente di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341, Il comma del codice civile le clausole contraddistinte ai nn. 1,2,3,4,5,6,7,8 e 10. Il sottoscritto, debitamente informato ai sensi di legge, CONCEDE IL PROPRIO CONSENSO a trattare i dati personali acquisiti in applicazione del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i.

In fede. L'impresa assegnataria (TIMBRO E FIRMA)
